



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO**  
**SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO**

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Contrà San Marco, 26 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

**COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE**

**PARERE N.06/0119**

**Oggetto:** revisione dei limiti di emissione per la fase di recupero di metalli preziosi mediante calcinazione

I valori limite fissati nelle autorizzazioni vigenti riguardano uno “standard” che viene applicato da oltre 20 anni agli impianti in questione, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, alla quale venivano sottoposti i progetti per la valutazione dei sistemi di abbattimento.

Il riferimento normativo usato dalla Commissione si basava sulla normativa previgente a quella attuale, DPR 203/88 ed il DM 12/07/90 che fissava i valori limite di emissione, in particolare per quanto riguarda gli impianti di incenerimento rifiuti (pur trattandosi di attività esclusa dall'ambito di applicazione della normativa in materia di gestione/trattamento rifiuti).

Si è quindi proceduto a valutare una revisione di tale criterio, alla luce dell'evoluzione normativa che nel frattempo è intervenuta, tenendo pertanto riferimento quanto previsto dal D.Lgs.152/06 in materia di incenerimento di rifiuti, in particolare l'Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta.

**PROPOSTA DI REVISIONE**

l'Ufficio propone di sostituire i limiti vigenti con i seguenti

Parametri	Limiti (mg/Nm <sup>3</sup> )
Polveri	15
Metalli	Tab. B – Allegato I Parte II
COT	10
CO	100
Acido cloridrico	10
Ossidi di azoto	200
Ossidi di zolfo	50
Ammoniaca*	30

\* in caso di abbattimento degli ossidi di azoto mediante inserimento di una soluzione ammoniacale

E le seguenti prescrizioni

1. La camera del postcombustore dovrà essere dimensionata per garantire un tempo di permanenza non inferiore a 2 secondi;
2. La temperatura della camera del postcombustore non dovrà essere inferiore a 850°C (900° C in caso di abbattimento degli ossidi di azoto mediante inserimento di una soluzione ammoniacale) e la camera dovrà essere dotata di misurazione e registrazione in continuo della temperatura; i dati di registrazione dovranno

essere mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo per almeno un anno; nell'impianto si potrà effettuare la calcinazione unicamente di materiali non classificati come rifiuti.

**LA CTPA ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:**

Favorevole a quanto proposto dall'Ufficio.

La segretaria della Commissione  
Dott.ssa Cristina Del Sal

il Presidente della Commissione  
Ing. Filippo Squarcina